

Circolari per la clientela

La detrazione IVA: come gestire le fatture elettroniche di fine anno

1. RIEPILOGO IN MATERIA DI DETRAIBILITA' DELL'IVA SULLE FATTURE ELETTRONICHE D'ACQUISTO

Prima di affrontare la tematica delle cd. "Fatture elettroniche di fine anno" è bene rinfrescare la memoria con un breve riepilogo delle regole che disciplinano la detrazione dell'IVA sugli acquisti, alla luce dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'IVA è determinato dall'esigibilità dell'imposta: individuata dal momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Ai fini IVA, l'effettuazione dell'operazione coincide con:

- la consegna o la spedizione per le operazioni di cessione di beni mobili;
- la stipula dell'atto notarile per i beni immobili;
- il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura per le prestazioni di servizi;

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi o la cessione di beni si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

Per esercitare la detrazione dell'IVA assolta, il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture (e le bollette doganali) relative ai beni e ai servizi acquistati (o importati) nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 D.P.R. 633/1972, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Come già chiarito in precedenti Circolari, l'art. 14 del D.L. 119/2018 ha introdotto una modifica normativa in forza della quale il cessionario/committente può esercitare, entro il giorno 16 di ogni mese, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**

Il presente chiarimento si rende necessario proprio in ragione di questa ultima precisazione, che introduce un'eccezione per le fatture d'acquisto ricevute a cavallo d'anno.

2. COME COMPORTARSI CON LE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE IN PROSSIMITA' DEL 31.12.2019

Alla luce della modifica normativa introdotta, occorre prestare attenzione alle fatture elettroniche ricevute tra dicembre 2019 e gennaio 2020, distinguendo tra la data riportata in fattura (momento di effettuazione dell'operazione) e data di ricezione del documento.

Due esempi chiariranno meglio quanto precisato:

Caso A) Ricevo una fattura elettronica di acquisto, recante data 30 gennaio 2019, il giorno 1 febbraio 2019. Previa annotazione nel registro anteriormente alla data di liquidazione, il diritto alla detrazione dell'imposta potrà essere esercitato con riferimento al mese di gennaio (mese in cui l'operazione è stata effettuata).

Caso B) Ricevo una fattura elettronica di acquisto, recante data 31 dicembre 2019, il giorno 2 gennaio 2020. Il diritto alla detrazione dell'imposta dovrà essere esercitato con riferimento al mese di gennaio 2020 (mese di ricezione del documento).

Il *Caso B)* esposto introduce il tema delle cd. "Fatture elettroniche di fine anno": la facoltà di detrazione del tributo nel mese di effettuazione non è consentita in relazione ai documenti riferiti all'anno precedente e, precisamente, per i documenti ricevuti in gennaio e relativi all'anno precedente.

Alla luce di queste considerazioni, in prossimità del 31 dicembre 2019 potranno riscontrarsi le seguenti diverse casistiche:

1. Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2019: liquidazione IVA di dicembre 2019;
2. Fatture ricevute nel gennaio 2020 relative ad operazioni effettuate nel dicembre 2019 (data fattura: dicembre 2019): registrazione nel gennaio 2020 ed esercizio della detrazione IVA nella liquidazione dello stesso mese.
3. Fatture ricevute nel dicembre 2019, non registrate a dicembre 2019: esercizio della detrazione nel dichiarativo annuale IVA relativo all'anno 2019, da presentarsi entro 30/04/2020.
4. Fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30/04/2020: per l'esercizio della detrazione IVA sarà necessaria la presentazione del dichiarativo IVA annuale integrativo.

N.B: Si ricorda che per quanto riguarda i contribuenti in contabilità semplificata, per i quali il ricavo si intende incassato ed il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile, che non hanno ricevuto la fattura d'acquisto per beni e servizi entro il dicembre 2019, non potranno dedursi il costo nell'esercizio 2019 oltre a non potersi detrarre l'IVA, se non nel 2020 anno di registrazione di tale fattura.

Con l'avvento della fatturazione elettronica "il SDI (Sistema di Interscambio) recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente

una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario".

Tuttavia, potrebbe accadere che il canale telematico accreditato tra la software-house e l'Agenzia delle Entrate sia stato temporaneamente inattivo o non funzionante per ragioni di natura tecnica.

In questi casi il SDI, non riuscendo a consegnare le fatture direttamente al contribuente destinatario, metterà a disposizione le stesse in un'area del Portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, accessibile direttamente con credenziali Entratel/Fisconline o per delega tramite un intermediario abilitato¹.

Il cedente/prestatore, venuto a conoscenza del mancato recapito, dovrebbe informare il cessionario/committente per vie diverse dal SDI (mail semplice o PEC), comunicando al destinatario che la fattura elettronica è a sua disposizione nell'Area Riservata del Portale Agenzia delle Entrate (Cd. "Fatture messe a disposizione").

Ai fini fiscali, per quanto concerne queste particolari fatture non recapitate al destinatario, la data di ricezione della fattura (determinante per l'esercizio della detrazione IVA del cessionario/committente) coinciderà con la data di presa visione della stessa nell'Area Riservata dell'Agenzia delle Entrate da parte del destinatario stesso o di un suo delegato. Solo a partire da quel momento il destinatario della fattura non recapitata potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Prima della fine dell'anno, lo Studio effettuerà un controllo nell'Area riservata delle cd. "Fatture messe a disposizione" per ogni Cliente, in modo da segnalare eventuali fatture d'acquisto non recapitate.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI

¹ Come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, lo Studio ha recentemente provveduto a richiedere nuovamente le deleghe per l'accesso al Portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate per tutti i suoi Clienti.